

Codice A1504C

D.D. 21 luglio 2023, n. 359

Decreto 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze". Disposizioni regionali sulla progettazione e attestazione parziale di qualificazioni relative a professioni regolamentate.



ATTO DD 359/A1504C/2023

DEL 21/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1504C - Standard formativi e orientamento permanente

OGGETTO: Decreto 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”. Disposizioni regionali sulla progettazione e attestazione parziale di qualificazioni relative a professioni regolamentate.

Richiamato il quadro normativo europeo in materia di riconoscimento delle Qualifiche e di certificazione delle competenze:

- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03);
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012/C – 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che richiede agli Stati Membri di dotarsi entro il 2018 di sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la Decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018,

relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

Premesso che

la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che prevede l’implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale” ha introdotto in Italia il *sistema nazionale di certificazione*, ponendo il fondamento normativo per ottemperare alla normativa europea, richiamata in seguito, in materia di certificazione delle competenze;

il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, ha definito gli elementi minimi e necessari per l’attuazione del sistema nazionale di certificazione, tra cui:

- il Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni;
- la definizione di Ente Titolare della certificazione ed Ente Titolato all’erogazione dei servizi di certificazione delle competenze;
- gli elementi minimi essenziali che compongono una qualificazione e che consentono di inserirla nel Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni;
- gli standard di processo, di servizio e di attestazione che devono essere garantiti dagli Enti Titolari ai fini della permanenza nel sistema nazionale di certificazione;

il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, istituisce il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze, al fine di promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’8 gennaio 2018 ha stabilito le disposizioni operative in materia di referenziazione dei titoli e delle qualificazioni al Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) che a sua volta è referenziato agli 8 livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF- European Qualification Framework);

dato atto che

con il Decreto 5 gennaio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, il Ministro dell’Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state approvate le “*Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*”, al fine di fornire disposizioni di dettaglio cogenti per tutti gli Enti Titolari individuati dal decreto 13/2013 a garanzia della omogenea applicazione del sistema nazionale;

il suddetto Decreto, in particolare all’art. 5, comma 2, recita “*le qualificazioni delle professioni*

regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame”;

preso atto che, coerentemente con il dettato normativo, fatta eccezione per gli appositi accordi di cui sopra, la Regione Piemonte non consente l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze afferenti alle professioni regolamentate;

ritenuto necessario precisare che, parimenti, non siano rilasciabili attestazioni di competenze o parti di esse in esito a corsi di formazione progettati a partire da competenze di profili o obiettivi professionali relativi a professioni regolamentate, in quanto laddove la normativa richiede alle Regioni di autorizzare percorsi con determinate caratteristiche di durata e contenuto, gli stessi devono essere realizzati nella loro interezza e non in modo parziale;

valutata inoltre l'esigenza di non generare confusione sulla spendibilità delle certificazioni sia rispetto agli allievi dei corsi che rispetto alle pubbliche amministrazioni che effettuano controlli sul possesso della formazione necessaria per esercitare determinate professioni o attività professionali (Camere di Commercio, Comuni, Asl...);

considerato inoltre che sull'argomento le Regioni si sono confrontate in varie occasioni nei tavoli tecnici legati alla certificazione delle competenze, esprimendo una posizione comune in tal senso, al punto che, proprio per evitare attestazioni parziali di corsi regolamentati anche in caso di percorsi interrotti dallo stesso allievo, nelle recenti disposizioni legate al Programma Garanzia per l'Occupazione (Gol), finanziate con il PNRR, è stato previsto il rilascio di una dichiarazione di messa in trasparenza dell'apprendimento e non una validazione delle competenze acquisite prima dell'interruzione;

preso atto che il monitoraggio sui progetti formativi presentati sugli avvisi più recenti gestiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha evidenziato che alcune agenzie formative hanno invece erogato corsi con un uso parziale delle qualificazioni regolamentate per offrire percorsi più brevi nell'ambito di tali professioni all'utenza interessata così mettendo in luce una non completa contezza del quadro normativo sopra richiamato riguardo ai percorsi regolamentati da norme dello Stato o delle Regioni;

valutato che questa regola da sempre rispettata nel nostro sistema non è d'altra parte mai stata definita in modo esplicito con un atto dedicato a questa tematica;

preso atto che la ricognizione effettuata su un numero molto significativo di regioni italiane, agli atti del settore, ha confermato che nessuna di esse consente una progettazione e attestazione parziale della formazione regolamentata;

considerata come un valore da preservare l'uniformità sul territorio italiano dei sistemi di progettazione e certificazione, anche alla luce delle norme richiamate;

rilevato che il tema è particolarmente evidente in alcuni ambiti settoriali quali l'estetica e l'acconciatura con la realizzazione parziale del percorso di qualifica per estetista e per acconciatore;

dato atto che, al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione della problematica in questione, sono state informalmente sentite le Associazioni artigiane le quali hanno espresso una posizione di inopportunità e criticità sulla prosecuzione di tale formazione parziale, anche in particolare in ambito estetico, formalizzando tale posizione con nota del 25.05.2023;

valutati tutti gli elementi raccolti, sentiti anche alcuni settori coinvolti nella regolamentazione di questa formazione e ritenuto necessario intervenire con un atto che chiarisca in modo specifico che la formazione regolamentata vada realizzata nella sua interezza come previsto dalle normative specifiche e che pertanto non si possa progettare e attestare parti di questa formazione ad eccezione dei casi in cui la normativa stessa lo preveda e per i corsi di aggiornamento professionale per persone già qualificate o abilitate;

ritenuto inoltre di richiamare, per le medesime ragioni e per la normativa richiamata in premessa, che anche i servizi di individuazione validazione e certificazione (IVC) non possano essere erogati per le competenze della formazione regolamentata, fatto salvo il caso di specifica normativa di settore che li consenta, come nel caso delle qualificazioni di manutentore del verde e assistente allo studio odontoiatrico;

considerato necessario stabilire che i corsi di formazione parziale regolamentata, autorizzati in data antecedente al presente provvedimento, possano concludersi con il rilascio della sola "Dichiarazione di frequenza" e che su tale aspetto verranno fornite specifiche indicazioni operative alle agenzie interessate;

Tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

- di definire che non è consentita l'attestazione di competenze relative alla formazione regolamentata di titolarità regionale in esito a percorsi di certificazione dell'apprendimento non formale e informale (servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze – IVC);

- di stabilire che non è consentito l'uso parziale di profili e obiettivi regolamentati presenti nel Repertorio Regionale piemontese delle qualificazioni per progettare percorsi formativi e rilasciare le relative attestazioni;

- di chiarire che fanno eccezione:

- per i servizi IVC, le specifiche normative di settore che prevedano espressamente tale servizio;
- per i percorsi formativi autorizzati, i corsi di aggiornamento di persone già qualificate o abilitate;

- di stabilire che i corsi di formazione parziale regolamentata, autorizzati in data antecedente al presente provvedimento, possano concludersi con il rilascio della sola "Dichiarazione di frequenza" e che su tale aspetto verranno fornite specifiche indicazioni operative alle agenzie interessate;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1504C - Standard formativi e orientamento permanente)
Firmato digitalmente da Nadia Cordero